

CONVENZIONE TRA ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) E L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPRENDITORI ARTIGIANI COMMERCianti (ANIAC), PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI DI ASSISTENZA CONTRATTUALE CHE SIANO STABILITI DAI CONTRATTI DI LAVORO, AI SENSI DELL'ARTICOLO UNICO DELLA LEGGE 4 GIUGNO 1973 N. 311.

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

- Dott.ssa Cristina Deidda, nata a Roma il 28 ottobre 1962 codice fiscale DDDCST62R68H501Q, domiciliata per la carica in Roma, via Ciro il Grande n.21, la quale dichiara di intervenire alla sottoscrizione del presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore centrale dell'Organizzazione dell'**Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)** - Ente di diritto pubblico non economico, con sede centrale in Roma, via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale 80078750587-, in nome e per conto dell'INPS, giusta procura speciale del Commissario Straordinario prof. Tiziano Treu, legale rappresentante pro-tempore dell'Istituto, rilasciata il 14 novembre 2014 prot.n. 9397, che si allega al presente atto sotto la lettera "A" per costituirne parte integrante e sostanziale,
(in appresso anche più brevemente "Istituto" o "INPS");

E

- Dott.ssa Ermelinda Carullo, nata a Roma il 10 dicembre 1976 codice fiscale CRRLRL077175003D, domiciliata per la carica ove appresso, la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma in rappresentanza dell'**Associazione Nazionale Imprenditori Artigiani Commercianti (ANIAC)**, con sede in Roma (RM), via del Tritone n.169, codice fiscale 97811480587, nella sua qualità di Presidente nazionale e legale rappresentante, giusti i poteri al medesimo spettanti in virtù del vigente statuto associativo e del verbale del Consiglio direttivo in data 9 gennaio 2015;
(in appresso anche più brevemente "ANIAC");



ee
q

VISTI

- la determinazione commissariale dell'INPS n. 130 in data 30 luglio 2014;
- il provvedimento con cui il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato il testo convenzionale allegato alla determinazione commissariale dell'INPS n. 14154 in data 17 ottobre 2014;
- la determinazione commissariale dell'INPS n. 12 in data 13 novembre 2014 che ha attestato il verificarsi della condizione sospensiva apposta alla determinazione commissariale dell'INPS n. 130 in data 30 luglio 2014;
- l'articolo unico della legge 4 giugno 1973, n. 311;
- il D.Lgs n. 241 del 9 luglio 1997, in materia di riscossione unificata di tributi e contributi;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196, in materia di protezione dei dati personali;
- la nota prot. n. 3728 in data 24 febbraio 2015 con la quale il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha attestato la natura dell'associazione sindacale di cui sopra, quale associazione sindacale a carattere nazionale;
- la nota prot. n. 6982 in data 23 aprile 2015 con la quale il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha autorizzato l'Istituto ad assumere il servizio di esazione dei contributi per assistenza contrattuale che siano stabiliti dai contratti di lavoro;

CONSIDERATO

- che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività istituzionali dell'Istituto;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 *Oggetto*

Ai sensi della legge 4 giugno 1973 n.311, l'associazione sindacale a carattere nazionale affida all'INPS l'esazione dei contributi per assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro, dovuti dalle imprese iscritte all'associazione.

ARTICOLO 2 *Modalità di riscossione*

La riscossione dei contributi, di cui al precedente ARTICOLO 1, sarà effettuata dall'INPS, a favore delle associazioni sindacali in regola con gli obblighi contributivi, unitamente alla riscossione dei contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro all'INPS, così come stabilito dal D.M. 5 febbraio 1969 e



ee

successive modificazioni e integrazioni e sarà operata con le medesime modalità e la medesima periodicità.

ARTICOLO 3

Procedura di versamento

Ai fini previsti nei precedenti articoli 1 e 2, l'associazione provvederà a comunicare, alle imprese aderenti, le opportune modalità per la concreta attuazione delle procedure di versamento.

In occasione di modifiche alle procedure per il versamento dei contributi obbligatori, sarà cura dell'INPS precisare, nelle istruzioni per le imprese, anche le eventuali variazioni relative alle modalità di evidenziazione del contributo predetto.

ARTICOLO 4

Misura del contributo

L'INPS considererà versato a titolo di contributo di assistenza contrattuale, di cui alla presente convenzione, il solo importo che verrà indicato dai datori di lavoro nell'UNIEMENS.

Qualora il datore di lavoro non versi per intero l'importo dei contributi obbligatori dovuti, entro le scadenze previste dalla normativa vigente, la quota versata a titolo di contributo di assistenza contrattuale sarà attribuita innanzitutto a scomputo del debito per contributi previdenziali ed eventuali oneri accessori, mentre l'eventuale eccedenza verrà considerata come versata per contributo di assistenza contrattuale.

Nel caso in cui il datore di lavoro non intenda versare il contributo di assistenza contrattuale, non deve indicare nell'UNIEMENS l'importo della quota stessa.

E' escluso, per l'INPS, qualsiasi obbligo di esazione coattiva dei predetti contributi.

L'INPS non effettuerà alcun intervento diretto o di controllo nei confronti dei datori di lavoro, relativamente al versamento dei contributi oggetto della presente convenzione.



ee

ARTICOLO 5

Costi

L'associazione si impegna a corrispondere all'Istituto le spese affrontate per l'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione.

Per il servizio di riscossione dei contributi per assistenza contrattuale, gli importi sono stati stabiliti per l'anno 2015 con Determinazione n. 48 in data 23 dicembre 2014.

Per la convenzione di cui trattasi è previsto il seguente importo:

- riscossione contributi di assistenza contrattuale per le aziende che versano con il sistema UNIEMENS Euro 0,17

La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione scritta a seguito della quale l'associazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.

Sono a carico dell'associazione, oltre alle spese, ogni altro onere, anche fiscale, inerente alla presente convenzione.

L'associazione si impegna ad accettare, senza riserva, le decisioni di cui ai precedenti commi del presente articolo.

ARTICOLO 6


Modalità di versamento delle quote di assistenza contrattuale

L'INPS corrisponderà all'associazione - Sede nazionale - senza onere di interessi né a qualsiasi altro titolo, somme pari agli importi riscossi per contributi di assistenza contrattuale risultanti dall'UNIEMENS, di cui al precedente ARTICOLO 4, al netto del rimborso spese, di cui al precedente ARTICOLO 5.

Il versamento avverrà entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione dell'UNIEMENS.

Unitamente al versamento di cui al primo comma, le Strutture periferiche dell'INPS metteranno a disposizione dell'associazione, con riferimento agli UNIEMENS elaborati in ciascun mese, i dati relativi alle imprese che hanno versato il contributo di assistenza contrattuale, con l'indicazione del periodo contributivo e dell'ammontare del versamento.

Qualora l'importo dell'acconto periodico dovuto all'associazione risulti inferiore ad Euro 50,00 (cinquanta/00), l'Istituto provvederà ad accantonare le somme



dovute fino al raggiungimento di un importo da versare pari o superiore ad Euro 50,00.

L'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, ove le rimesse di cui al comma precedente dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficoltà operative connesse alle esigenze prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali.



ARTICOLO 7 ***Fornitura dati***

Entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello al quale si riferiscono le elaborazioni dell'UNIEMENS, le Strutture territoriali INPS trasmetteranno all'associazione un apposito rendiconto dal quale risulterà:

- l'ammontare dei contributi risultanti dall'UNIEMENS nell'anno di riferimento;
- l'ammontare delle somme versate di cui al punto precedente;
- l'ammontare del rimborso spese.


ARTICOLO 8 ***Clausola di salvaguardia***

L'INPS è esonerato – e l'associazione lo riconosce esplicitamente – da ogni e qualsiasi responsabilità, nei confronti delle imprese aderenti alla stessa associazione e, comunque, di tutti i soggetti di cui all'ARTICOLO 1 e verso i terzi e verso chicchessia, derivante dall'applicazione della presente convenzione. In specie, l'Istituto si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi, eseguito da creditori dell'associazione stipulante o di strutture associate alla stessa, sulle somme oggetto della presente convenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione.

L'Istituto è estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all'ARTICOLO 1 e l'associazione alla quale i predetti soggetti sono iscritti.

Pertanto l'associazione stipulante esonera l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti, ivi compresi quelli relativi all'eventuale restituzione delle somme versate dalle imprese per contributi di assistenza contrattuale.

L'associazione è tenuta, inoltre, al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall'Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all'art. 1 e l'associazione alla quale essi sono iscritti. Le spese di cui sopra saranno



quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.

L'INPS non corrisponderà alcuna fornitura di dati non esplicitamente menzionata nella presente convenzione.

L'INPS si riserva la facoltà di sospendere l'efficacia del presente negozio giuridico ove sorgano contestazioni: sull'uso della denominazione, dell'acronimo, del logo dell'Associazione Sindacale; sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, nonché a seguito della perdita da parte dell'associazione sottoscrittore dei requisiti prescritti *ex lege* per accedere alla stipula della presente convenzione o qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari che rendano opportuna e/o necessaria, nell'interesse dell'INPS, l'adozione di un nuovo testo che regoli il negozio giuridico.

L'Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell'Istituto da parte dell'associazione.

ARTICOLO 9

Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.


Le stesse Parti assicurano che i dati trattati nell'ambito dell'esecuzione della presente Convenzione non siano utilizzati per fini diversi da quelli in essa previsti e si impegnano affinché le informazioni non vengano divulgate, comunicate, cedute a terzi né in alcun modo riprodotte; a tal fine provvedono ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di loro "Incaricati", avranno accesso ai dati, secondo quanto disposto dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 196/2003.

ARTICOLO 10

Entrata in vigore, durata e recesso

La presente convenzione entrerà in vigore al termine degli adempimenti amministrativi necessari e comunque, non oltre trenta giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione, ed ha validità fino al 31 dicembre 2015.

Essa, previa verifica dei requisiti necessari alla stipula, è rinnovabile a decorrere dal giorno 1 gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2016 e così, di anno



in anno, in caso di richiesta di rinnovo da parte dell'associazione. La richiesta di rinnovo dovrà pervenire all'Istituto almeno 90 giorni prima della scadenza, a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) ovvero a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In mancanza di richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace alla data di scadenza di cui al primo comma, senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni.

È fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a favore di ciascuna delle Parti, da esercitarsi a mezzo comunicazione da far pervenire all'altra con un preavviso di almeno 60 giorni, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta elettronica certificata.

L'associazione si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall'Istituto, ogni variazione relativa alle proprie generalità di identificazione e i poteri di rappresentanza, indicati nella presente convenzione, nonché a produrre l'eventuale documentazione a supporto.

ARTICOLO 11 ***Foro competente***

Le controversie relative a quanto regolato dalla presente convenzione o ad essa comunque connesse sono attribuite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma.

ARTICOLO 12 ***Rinvio alla normativa vigente***

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si applica ad essa la normativa vigente.

Letto, ritenuto conforme all'intendimento delle Parti e sottoscritto.

Rome, 18 maggio 2015
IL Direttore centrale
dell'Organizzazione dell'Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale
(INPS) *Giuseppe Lotti*

Il Presidente
ANIAC

Carlo Eubank



Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPRENDITORI ARTIGIANI COMMERCianti (ANIAC) dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli della convenzione: ARTICOLO 1 *Oggetto*, ARTICOLO 2 *Modalità di riscossione*, ARTICOLO 3 *Procedura di versamento*, ARTICOLO 4 *Misura del contributo*, ARTICOLO 5 *Costi*, ARTICOLO 6 *Modalità di versamento delle quote di assistenza contrattuale*, ARTICOLO 7 *Fornitura dati*, ARTICOLO 8 *Clausola di salvaguardia*, ARTICOLO 9 *Disposizioni in materia di protezione dei dati personali*, ARTICOLO 10 *Entrata in vigore, durata e recesso*, ARTICOLO 11 *Foro competente*.

Il Presidente
ANIAC

Luigi Scudato

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Il Commissario Straordinario

"Allegato A"



PROCURA SPECIALE

Il sottoscritto **Prof. Tiziano Treu**, nato a Vicenza (VI) il 22 agosto 1939, quale **Commissario Straordinario dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)**, codice fiscale 80078750587, in virtù del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 ottobre 2014, come tale suo legale Rappresentante pro-tempore a norma dell'art. 3, comma 3, del Decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994, domiciliato per la carica presso la Sede Centrale dell'Istituto medesimo in Roma, via Ciro il Grande n. 21, con la presente scrittura privata,

DELEGA

la **dott.ssa Cristina Deidda**, nata a Roma (RM) il 28 ottobre 1962, nella sua qualità di **Direttore Centrale Organizzazione** dell'INPS - previa verifica della definizione degli atti amministrativi presupposti e dell'inesistenza di cause ostative o che rendano inopportuna, per gli interessi dell'Istituto, la sottoscrizione dell'atto - a sottoscrivere, in nome e per conto dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, le convenzioni con le associazioni sindacali, per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale che siano stabiliti dai contratti di lavoro, ai sensi dell'articolo unico della Legge 4 giugno 1973 n. 311, giuste le determinazioni commissariali n. 130 in data 30 luglio 2014 e n. 12 in data 13 novembre 2014.

Roma, 14 novembre 2014

Il Commissario Straordinario
Prof. Tiziano Treu



00146 Roma
Via Ciro il Grande, 21
C.F. 80078750587 P. 02121151001
Tel. 06 596101
Fax. 06 5964 7211
Mail: inps.previdenza@inps.it